CCNL TURISMO – FEDERALBERGHI FAITA

1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027

Firmatari datoriali	Firmatari sindacali
Federalberghi, Faita	Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs

ISTITUTI ECONOMICI

Mensilità aggiuntive

Tredicesima	Una mensilità da corrispondere in occasione del Natale
Quattordicesima	Una mensilità da corrispondere con la retribuzione del mese di luglio.

Scatti di anzianità

6 scatti triennali

Livello	QA	QB	1	2	3	4	5	6S	6	7
Importo (€)	40,80	39,25	37,70	36,15	34,86	33,05	32,54	31,25	30,99	30,47

Indennità

Quadro

Livello	Livello A	Livello B
Indennità	75,00 €	70,00 €

Lavoro domenicale

Ai lavoratori che godono del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica spetta un'indennità in cifra fissa pari al 10% della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica

Vitto e alloggio

Aziende alberghiere

Servizio	**1° luglio 2024**	**1° gennaio 2026**
Pranzo	0,95 €	1,05 €
Prima colazione	0,17 €	0,19 €
Pernottamento	1,09 €	1,17 €

Maggiorazioni

Tipologia	**Maggiorazione**
Lavoro festivo	20%
Lavoro notturno	25%
Straordinario diurno	30%
Straordinario festivo per imprese viaggi e turismo	40%
Straordinario notturno	60%
Lavoratori part-time	
Lavoro supplementare (fino al raggiungimento del normale orario di lavoro giornaliero del personale full-time)	30%

Straordinari

Massimo 260 ore annuali

Elemento economico di garanzia

Se, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa, non venga definito l'accordo integrativo entro il 31 ottobre 2026, l'azienda eroga con la retribuzione di novembre 2027, i seguenti importi:

Livello	**Importo**
A, B	186,00 €
1,2,3	158,00 €
4,5	140,00 €
6S,6,7	112,00 €

ISTITUTI NORMATIVI

Orario di lavoro	
Coefficiente orario	**192** (45 h settimanali) **190** (44 h settimanali) **172** (40 h settimanali)
Coefficiente giornaliero	**26**
Orario normale di lavoro settimanale	• 40 ore distribuite su 5 giorni e mezzo (per la generalità dei lavoratori) • La durata media dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario • La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata su un periodo non superiore a 6 mesi; estendibili a 12 mesi dalla contrattazione integrativa
Flessibilità oraria (orario plurisettimanale)	• Possibilità di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, con superamento del normale orario per massimo 4 settimane consecutive (elevate a 6 per le agenzie di viaggio) e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore. • Ai lavoratori interessati spetta la normale retribuzione sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell'orario di lavoro. • In caso di sistemi di distribuzione dell'orario con l'estensione dei periodi (a 12 e 24 settimane), ai lavoratori interessati, il monte ore annuo dei permessi retribuiti è elevato a 116 ore. • La flessibilità può essere effettuata per non più di due volte nell'anno

Ferie e permessi		
Ferie	**26 giorni** Ai fini delle ferie, la settimana lavorativa è sempre considerata di 6 giornate.	
Permessi retribuiti	**Rappresentanti sindacali**	- 24 ore annue nelle aziende con un numero di dipendenti tra 6 e 15 - max 70 ore annue nelle unità alberghiere con oltre 15 dipendenti • Imprese Viaggi e Turismo: massimo 70 ore annue
	Assemblee	10 ore annue
	Per lutto familiare o grave calamità	5 giorni di calendario, prolungabili fino ad un massimo di ulteriori 3 giorni in relazione alla distanza del luogo da raggiungere
	Diritto allo studio	150 ore pro capite in un triennio
	RSU	1 ora all'anno per ciascun dipendente, nelle imprese che occupano fino a 200 dipendenti 8 ore mensili nelle imprese che occupano di più o fino a 3.000 dipendenti
Permessi non retribuiti	**Dirigenti sindacali**	8 giorni all'anno per partecipare a trattative/congressi /convegni sindacali
	Elezioni	I lavoratori hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni
Riduzione orario	• 104 ore annue per alberghi e alberghi diurni • Sono comprensive delle 32 ore relative alle ex festività • Non possono essere inferiori a 1 ora né, utilizzati per frazioni di ora	

Festività e festività soppresse	
Festività	• Festività riconosciute per legge e il Santo Patrono • Al lavoratore che presta servizio il 4 novembre spetta la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate senza alcuna maggiorazione o, in alternativa, un corrispondente riposo compensativo
Ex festività	32 ore

Assenza per malattia e infortunio

Malattia

Comporto: Conservazione del posto per 180 giorni nell'anno solare

Trattamento economico:

- Il periodo di carenza stabilito dall'Inps è a carico del lavoratore per il 1° giorno e a carico del datore di lavoro per i successivi 2 giorni (2° e 3° giorno)
- Se la malattia è riconosciuta per il periodo eccedente i detti 3 giorni, i primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro

Integrazione carico azienda	Periodo
Fino al 75% della retribuzione	4° - 20° giorno
Fino al 100% della retribuzione	Dal 21° giorno in poi

Infortunio

Comporto: Conservazione del posto per 180 giorni per anno solare

Trattamento economico:

Trattamento economico	Periodo
Intera retribuzione	Giorno dell'infortunio
60% della retribuzione	3 giorni successivi

- **Per i pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni:** integrazione indennità corrisposta dall'Inail fino a raggiungere il 100% della retribuzione sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio

Congedi e aspettative

Congedi

Maternità	5 mesi con integrazione dell'indennità INPS fino al 100% della retribuzione giornaliera netta
Paternità	Segue disciplina legale
Parentale	Segue disciplina legale
Matrimoniale	• 15 giorni di calendario con decorrenza dal 3° giorno antecedente il matrimonio • Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri 5 giorni senza retribuzione
Violenza di genere	• 90 giorni, in 3 anni, indennizzati al 100% dall'INPS (ex. art. 24, D.Lgs. 80/2015) • Possibilità di ulteriori 3 mesi indennizzati al 100% dall'azienda

Aspettative

Malattia o infortunio	• Ulteriori 120 giorni esaurito il comporto • Per ai malati con gravi patologie oncologiche, il periodo di aspettativa sarà prorogato anche se eccede i 120 giorni
Tubercolosi	• 4 mesi ulteriori esaurito il comporto (6 mesi per le imprese con oltre 20 dipendenti)
Cariche pubbliche elettive / cariche sindacali	• Aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato

Periodo di prova

Livello	A e B	1	2	3	4 e 5	6S	6 e 7
Durata massima	180 giorni	150 giorni	75 giorni	45 giorni	30 giorni	20 giorni	15 giorni

Preavviso per licenziamento o dimissioni			
Livello	**Anzianità**		
	Fino a 5 anni	**Tra 5 e 10 anni**	**Oltre 10 anni**
QA e QB	4 mesi	5 mesi	6 mesi
1	2 mesi	3 mesi	4 mesi
2 e 3	1 mese	45 giorni	2 mesi
4 e 5	20 giorni	30 giorni	45 giorni
6S, 6 e 7	15 giorni	20 giorni	20 giorni

Contratto a termine
La stipula di contratti a termine con durata superiore a 12 mesi (e non superiore i 24 mesi) è consentita in caso di grandi eventi (ad es. Olimpiadi, Expo, Giubileo) individuati con apposito accordo tra le parti firmatarie del CCNL.

Lavoro stagionale	
Preavviso	15 giorni
Prova	14 giorni lavorativi
Retribuzione	• **Settore Pubblici Esercizi** - maggiorazione del 20% per ingaggio fino ad 1 mese - maggiorazione del 15% per ingaggio fino a 2 mesi - maggiorazione dell'8% per ingaggio oltre i 2 mesi e fino alla fine della stagione

Part-time		
Turni	**Durata minima**	**Casi**
	15 ore	nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale
	64 ore	nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile
	600 ore	nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale
Part-time weekend	• Rivolto agli studenti • Durata minima 8 ore settimanali per il fine settimana • Prestazione lavorativa giornaliera inferiore a 4 ore non può essere frazionata nell'arco della giornata	
Clausole flessibili ed elastiche	• Clausole flessibili (variazione della collocazione temporale della prestazione) Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione delle clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione; • Clausole elastiche (variazione in aumento della prestazione) entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro effettuate a seguito dell'applicazione di clausole elastiche che determinino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 31,5% (30% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. In alternativa alle suddette maggiorazioni dell'1,5%, le parti possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.	

Welfare contrattuale			
Ente bilaterale	**EBN - EBT**		
	Contribuzione	**a carico lavoratore**	• 0,20% della paga base
		a carico impresa	• 0,20% della paga base
	L'azienda che omette il versamento deve corrispondere al lavoratore un EDR non assorbibile di importo pari allo 0,60% della paga conglobata.		
Previdenza integrativa	Fondo **FONTE**		
	Contribuzione	**a carico lavoratore**	• 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR • Una tantum di 3,62 € all'atto dell'iscrizione
		a carico impresa	• 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR • Una tantum di 11,88 € all'atto dell'iscrizione
		TFR	
Assistenza Sanitaria integrativa	**Fondo FAST** (generalità dei lavoratori)		
	Contribuzione	**a carico lavoratore**	2,00 € mensili
		a carico azienda	10,00 € mensili (13,00 € mensili dal 1/07/2027) 15,00 € a titolo di quota di iscrizione
	QuAS (Quadri)		
	Contribuzione	**a carico quadro**	50,00 € annui
		a carico azienda	340,00 € annui (360,00 € dal 1/01/2025; 380,00 € annui dal 1/01/2026) 340,00 € Una Tantum a titolo di quota di iscrizione
Formazione Continua	**Fondo For.te**. (generalità dei lavoratori)		
	QuAS (Quadri)		
	Contribuzione	**a carico quadro**	25,00 € annui
		a carico azienda	50,00 € annui